

NOTIZIE FLASH:

DECRETO N.21/2022 "UCRAINA"

E' in vigore dal 22 marzo 2022 il DL n.21 del 21 marzo 2022 che contiene le misure per contrastare effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Vediamo nel dettaglio le misure fiscali.

Energia

Il decreto legge introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica.

In particolare, per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di **almeno 16,5 kW**, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022.

Il bonus è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Il credito d'imposta può essere speso esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Gas naturale

Un credito d'imposta è riconosciuto anche per l'acquisto del gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto "Energia"), è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Anche per questa agevolazione sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità di attuazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate

a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto "Energia" (articoli 4 e 5 del DL n.17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Anche in questo caso è demandato a un provvedimento del diretto dell'Agenzia delle entrate la disposizione attuativa di esercizio delle opzioni.

Agricoltura e pesca

Ulteriore agevolazione per le imprese che esercitano le attività agricola o di pesca. Anche in questo caso è previsto un contributo straordinario, sempre sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Il bonus è calcolato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022.

Il credito maturato, inoltre, è cumulabile con le altre agevolazioni che si riferiscono agli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle esenzioni, non risulti maggiore della spesa sostenuta.

Anche in questo caso, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Imu e settore turismo

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agriturismo, quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'Imu per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che **i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.** Al concorrere delle condizioni sopra esposte, gli operatori economici interessati possono presentare un'autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestando il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste.

Le modalità e i termini di presentazione delle autodichiarazioni, insieme alla forma di esposizione del contenuto, saranno stabiliti con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito di imposta può essere speso esclusivamente in compensazione.

RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BIRRA

Con Decreto del 21 marzo 2022 il MEF prevede disposizioni particolari per l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta alla birra immessa in consumo nel 2022, modificando il DM 4 giugno 2019.

Il decreto all'art 10 bis prevede: **per la birra immessa in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale** rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, **che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti**, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b), si applica, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un'aliquota di accisa ridotta (ai sensi dell'articolo 35, comma 3-quater, del TUA).

In particolare:

- **sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri**, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30%;
- **sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa** prevista dall'Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20%.

Il Decreto specifica che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il depositario autorizzato della fabbrica, comunica mediante PEC, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, **gli estremi della licenza fiscale e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.**

Alla comunicazione è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, il depositario autorizzato si impegna altresì a comunicare mediante PEC al predetto Ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro 10 giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

L'agevolazione vale anche per i microbirrifici che superano il limite di produzione dei 10.000 ettolitri e che nel corso del 2022 adeguano l'assetto del deposito fiscale a quello stabilito nel decreto ministeriale n. 153/2001, previa comunicazione dell'esercente all'ufficio competente. In tal caso non trova applicazione la misura che prevede l'emissione di un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa dovuta (articolo 5 del decreto del Mef 4 giugno 2019).

In caso di maggiore accisa versata sulla birra immessa in consumo tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione (articolo 10-bis, comma 3, del citato decreto Mef del 4 giugno 2019) il depositario autorizzato della fabbrica presenta al competente ufficio un'istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti

dell'accisa dovuta.

Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, il decreto che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR.

Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, **escludendo totalmente il consumo di suolo**, tramite l'erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.

L'aiuto pubblico consiste in un contributo a fondo perduto erogato seguendo queste regole generali:

- l'investimento massimo ammissibile per progetto è pari a 750.000 euro;
- ogni beneficiario può presentare anche più progetti, ma non potrà incassare finanziamenti pubblici superiori ad un milione di euro;
- degli 1,5 miliardi di euro stanziati, di cui 1,2 sono riservati agli investimenti delle aziende agricole e i rimanenti 300 milioni di euro sono destinati all'industria agroalimentare;
- almeno il 40% dello stanziamento è destinato a finanziare progetti da realizzare nelle regioni del Sud Italia;
- le imprese agricole esonerate dalla tenuta della contabilità Iva e con un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro sono escluse dal regime di aiuto.

Per le aziende agricole, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti alla condizione che l'energia elettrica prodotta vada a soddisfare il bisogno energetico aziendale (autoconsumo annuale).

Per quanto riguarda l'intensità degli aiuti riconosciuti alle imprese agricole, sono state individuate due aliquote:

- 50% per i beneficiari di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
- 40% per le altre Regioni.

Si dà così avvio alla diversificazione delle fonti energetiche, spingendo sulle rinnovabili, che rappresentano un elemento centrale per ridurre i costi dell'energia sostenuti dalle aziende del settore.

Le domande da parte delle imprese interessate potranno essere presentate dopo l'approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea e la pubblicazione di un avviso ministeriale per la raccolta dell'adesione e per l'identificazione della finestra temporale di presentazione delle domande. Il target finale da raggiungere è l'installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.

PESTE SUINA E INFLUENZA AVIARIA: PROROGA VERSAMENTI

L'art. 3, comma 6-quater del DL n.228/2021 (c.d. "Milleproroghe 2022") convertito in legge n. 15 del 2022 avente decorrenza dal 1° marzo 2022, **proroga i versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo** nelle aree soggette a restrizioni sanitarie **per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana** per i versamenti relativi:

- **alle ritenute alla fonte** (ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef** (art.50, comma 4, del Dlgs n.446/1997 e art.1 comma 5 del Dlgs n.360/1998), dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'imposta sul valore aggiunto.**

Con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito:

- possono fruire dell'agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022:
 - svolgono attività di allevamento suinicolo **con sede operativa in uno dei comuni rientranti in una "zona infetta"** istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, o
 - svolgono attività di allevamento avicunicolo con **sede operativa in una "zona di ulteriore restrizione"** (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell'influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti;
- **non è possibile beneficiarne qualora**, alla data del 1° gennaio 2022, **sia cessata l'efficacia delle restrizioni dovute alle anzidette emergenze;**
- la proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022;
- rientrano tra i "soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo" coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via "**non marginale**" **rispetto all'attività complessivamente svolta**. A tal fine, per il riscontro del requisito della "non marginalità", può farsi riferimento al volume d'affari del periodo d'imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l'ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi "non marginali" nell'ipotesi in cui abbiano generato un volume d'affari non inferiore al 10% di quello complessivo;
- pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l'effettuazione dei versamenti, **la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022**, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data;
- ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Il decreto n.228/2021 (c.d. Milleproroghe) convertito in legge n.15/2022 prevede **nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole**, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.

In particolare l'art.11 comma 5-ter prevede che "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.

Per i **macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione** mentre per le **macchine agricole più "vecchie" le scadenze sono:**

DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI	NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE
entro il 31/12/1983	31/12/2022
dal 1/1/1984 al 31/12/1996	31/12/2023
dal 1/1/1997 al 31/12/2019	31/12/2024

Si ricorda che sono interessate dalla novità, a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art. 111 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285/1992, i seguenti macchinari:

- 1. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;**
- 2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;**
- 3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate**, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Revisione macchine agricole esito e sanzioni

Il decreto mit 20/5/2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare:

- della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 e**
- della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.**

E' previsto inoltre, che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."

BONUS ACQUA POTABILE: PERCENTUALE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO

Il c.d. “**Bonus acqua potabile**” di cui all’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/2020 prevede un credito d’imposta attribuito:

- **alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa**, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali,
- **è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibiti all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali,**
- **per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290**, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022.

La norma al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevedendo altresì che a tal fine, per l’anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Ricordiamo che dal 1 al 28 febbraio era possibile comunicare le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, inviando l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

Con Provvedimento n 102326 del 31 marzo 2022, le Entrate hanno fissato la percentuale effettiva del credito d’imposta fruibile: **è pari al 30,3745%.**

Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la percentuale troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Con la Risoluzione n.17 del 1° aprile 2022 l’Agenzia ha comunicato il codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta con modello F24:

- **6975 “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”**

L'importo potrà essere utilizzato in compensazione o, esclusivamente per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, all'interno del modello 730/2022 o Redditi 2022.

Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 per ottenere le somme in compensazione.

Il codice tributo deve essere inserito all'interno della sezione "Erario".

La colonna di riferimento è quella "importi a credito compensati".

Nel caso di riversamento dell'agevolazione, la sequenza di cifre deve essere inserita nella colonna "importi a debito versati".

L'anno di riferimento da indicare è quello in cui la spesa è stata sostenuta e deve essere indicato nel formato "AAAA".

SCADENZIARIO:

15 aprile

Fatturazione differita: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

19 aprile (il 16 cade di sabato)

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di marzo.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

26 aprile

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile

30 aprile (prorogato al 2 maggio)

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/4/2021 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").